



REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/2010 il presente regolamento è applicabile alle mediazioni finalizzate alla conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa.

Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciale, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

ART. 2

ORGANI DELLA MEDIAZIONE

Gli organi della mediazione sono:

- a) il Responsabile;
- b) l'Ufficio di Segreteria;
- c) il Mediatore.

a) IL RESPONSABILE

Il Responsabile viene scelto da tutti i soci dell'organismo.

E' il responsabile dell'organismo di mediazione avanti al Ministero di Giustizia e provvede di volta in volta alla designazione o alla eventuale sostituzione dei vari Mediatori per ciascun procedimento.

Egli è altresì responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei mediatori e valuta il loro comportamento, applicando se necessario le dovute sanzioni.

Per le controversie di particolare complessità il Responsabile, su richiesta del Mediatore nominato, può individuare un ausiliario previo consenso scritto delle parti.

b) UFFICIO DI SEGRETERIA

L'organizzazione amministrativa della procedura è attribuita ad un apposito Ufficio di Segreteria.

I componenti dell'Ufficio di Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione, si impegnano inoltre ad ottemperare agli obblighi di riservatezza.

L'Ufficio di Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione e custodisce ed aggiorna i fascicoli delle procedure conciliative sotto la guida e il controllo del Responsabile dell'Organismo.

c) IL MEDIATORE

Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

Egli si impegna a rispettare le norme del presente Regolamento e del Codice Etico, garantendo la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità mediante dichiarazione scritta.

ART. 3

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE – INTRODUZIONE DELLA DOMANDA

Il procedimento di mediazione si introduce ad esclusiva iniziativa di parte, mediante deposito della domanda presso la Segreteria di Equa Libra nei giorni e orari di apertura al pubblico o invio della stessa, sempre nei giorni di apertura, tramite modalità telematiche che ne garantiscano la ricezione e la immodificabilità del contenuto (Posta elettronica Certificata, con allegati file PDF non modificabili).

La domanda può essere effettuata sia utilizzando l'apposito modulo (scaricabile dal sito internet dell'organismo) sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:

- dati identificativi delle parti e loro residenza e/o domicilio;
- sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- copia della clausola di mediazione (se esistente);
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
- ogni altro documento che la parte ritenga utile allegare.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte e anche nei confronti di più soggetti.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo tra le parti o salve eventuali convenzioni tra gli organismi aditi.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti di Equa Libra.

Il valore del procedimento viene determinato sulla base dell'oggetto della domanda di mediazione presentata o, in mancanza, sulla base degli artt. 10 e ss. c.p.c.

Il Responsabile dell'Organismo, ricevuta la domanda, provvede alla nomina del Mediatore e, sentito lo stesso, provvede alla fissazione del primo incontro entro 15 giorni dal deposito della domanda stessa.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Dall'avvenuta ricezione della predetta comunicazione, l'istanza di mediazione proposta all'organismo produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.

La parte chiamata alla mediazione, dovrà entro 10 giorni dalla ricezione della convocazione, dichiarare di aderire alla mediazione, dandone apposita comunicazione all'ufficio di segreteria di Equa Libra.

ART. 4

SEDE DEL PROCEDIMENTO

In conformità dell'art. 7 D.M. n. 180/2010 il procedimento di mediazione si svolgerà presso la sede di Equa Libra, sita in Cesena (FC), Via dell'Arrigoni, n. 220, ovvero presso le sedi secondarie individuate dal provvedimento del responsabile dell'organismo e previamente comunicate al Ministero.

Equa Libra può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi, con i quali abbia raggiunto accordi di reciproca collaborazione.

Le parti, di comune accordo tra loro, con il consenso del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo, possono modificare, in deroga al comma precedente, il luogo del procedimento.

ART. 5

REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

Tutte le domande di mediazione pervenute all'organismo sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito registro, anche informatico, in ordine cronologico di provenienza, a cura della Segreteria di Equa Libra.

Le parti hanno in ogni caso diritto di accesso agli atti del relativo procedimento, che l'organismo è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, secondo l'iter sopra descritto.

Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte gli atti depositati nella propria sessione separata.

Ai sensi dell'art 2961 c.c Equa Libra conserverà copia degli atti dei procedimenti trattati per un triennio dalla loro conclusione.

E' comunque fatto divieto alle parti, al di fuori delle sessioni separate, di far pervenire al mediatore comunicazioni riservate.

Equa Libra terrà così come previsto dall'art 12 D. M. 180/2010, presso la propria sede principale, apposito registro, anche informatico, degli affari di mediazione.

In tale registro verranno annotati tutti i procedimenti con una numerazione progressiva, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata e l'esito del procedimento.

I dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 6

NOMINA DEL MEDIATORE

Il Mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi e/o per la composizione della controversia.

E' designato dal Responsabile di Equa Libra e scelto tra i nominativi iscritti in un apposito elenco che viene formato a seguito di domanda di iscrizione.

Requisito necessario per l'iscrizione all'elenco medesimo è l'attestato di partecipazione con esito positivo ad un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto con i criteri e secondo le modalità previsti per legge.

I Mediatori iscritti nell'elenco devono possedere e conservare i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e svolgere la propria attività nel rispetto del codice etico approvato da Equa Libra, nonché mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, rispettando gli obblighi prescritti dall'art 4 comma 3 lett b)

D.M.180/2010, come modificato dall'art 2 comma 1 del DM 145/2011, e cioè : 1) la frequentazione a corsi di formazione e di specifico aggiornamento con cadenza almeno biennale 2) la partecipazione nel biennio di aggiornamento, ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione,

In ogni caso, l'iscrizione nell'elenco è subordinata ad una valutazione del candidato secondo le modalità definite da Equa Libra.

La designazione avverrà secondo i seguenti criteri inderogabili, oggettivi e predeterminati:

- competenza specifica del Mediatore in relazione alla materia oggetto della procedura, desunta dalla tipologia di laurea posseduta, dalla attività professionale esercitata e dalla partecipazione a corsi di aggiornamento - specializzazione in specifiche materie;
- turnazione all'interno dell'elenco dei Mediatori, anche in base alla disponibilità prestata dai singoli professionisti.

Fermo restando quanto sopra, le parti possono individuare congiuntamente il Mediatore anche tra i nominativi inseriti nell'elenco suindicato.

I mediatori con anzianità di laurea inferiore a tre anni, potranno essere designati solo per le controversie di valore inferiore ai 30.000,00 Euro.

ART. 7

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE (art 14 D. lgs 28/2010)

Al fine di garantire la celerità del procedimento di mediazione, il Mediatore nominato deve far pervenire a Equa Libra, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione della nomina, l'accettazione scritta dell'incarico accompagnata da una dichiarazione da lui sottoscritta in cui attesta la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché all'oggetto della controversia e la sua neutralità ed assenza di qualunque interesse attuale rispetto alla materia del contendere, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett a) D. lgs 28/2010.

Qualora l'accettazione e la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza non pervengano entro il termine prestabilito, oppure sia stato rifiutato l'incarico, Equa Libra individuerà un altro Mediatore secondo la procedura di cui all'art. 6.

Il procedimento di mediazione non potrà avere inizio senza che sia pervenuta ad Equa Libra la dichiarazione di cui al primo comma.

Nell'ipotesi in cui le parti, venute a conoscenza del rifiuto del Mediatore designando, congiuntamente insistano nell'essere assistite da quest'ultimo e lo stesso accetti l'incarico, verranno considerati comunque insussistenti i motivi di incompatibilità.

ART. 8

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DEL MEDIATORE ED EFFETTI SUI PROCEDIMENTI IN CORSO DELLA SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

Ferma restando la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità del Mediatore, risulterà comunque incompatibile colui che versi in una delle condizioni previste dall'art. 51, numeri 1, 2, 3, 4, 5 c.p.c., così come richiamato dall'art. 815 c.p.c.

Il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art 10 DM 180/2010, esercita funzioni di controllo sull'organismo e può disporre la sospensione e, nei casi più gravi, anche la cancellazione.

In caso di sospensione o cancellazione dell'organismo, il Responsabile di Equa Libra stipula, entro trenta giorni, protocolli d'intesa con altri organismi per la cessione dei procedimenti in corso, prediligendo, ove possibile, per ciascun procedimento, organismi con cui collabora il conciliatore già designato. Fino alla

comunicazione alle parti dell'avvenuta cessione, il procedimento rimane sospeso. Se non si procede nei termini di cui sopra alla cessione, l'organismo restituisce alle parti le spese di conciliazione incassate ed il procedimento di conciliazione si estingue.

ART. 9

OBBLIGHI DEL MEDIATORE E DEI SUOI AUSILIARI

Il Mediatore deve eseguire personalmente la propria prestazione, della sua opera risponde anche l'organismo di appartenenza.

Al termine dell'incarico non potrà svolgere, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia funzioni di consulente, difensore o arbitro.

Al Mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente connessi alla prestazione dell'opera o del servizio.

Non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Al Mediatore è fatto altresì obbligo di:

- a) sottoscrivere per ogni singolo affare per il quale è designato una dichiarazione di adesione al Codice Etico dell'organismo e di imparzialità;
- b) informare immediatamente l'organismo, ed eventualmente le parti, della procedura in corso, di vicende che possono avere rilevanza agli effetti della prestazione conciliativa e del venir meno dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità della propria opera;
- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) rispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
- e) mantenere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 comma 3 lett. c) del D.M. n. 180/2010.
- f) mantenere una specifica formazione e aggiornamento, nonché partecipare, in forma di tirocinio assistito, nel biennio di aggiornamento, ad almeno 20 casi di mediazione presso organismi iscritti.
- g) informare immediatamente Equa Libra, per tramite di idoneo mezzo che garantisca la ricezione, della perdita anche di uno solo dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art 4 comma 3 lett c) D.M. 180/2010.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Quando non sia possibile nominare ausiliari, il Mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto.

La nomina è subordinata all'adesione delle parti ed all'impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenere gli oneri in eguale misura e in via solidale, secondo i compensi previsti da norme di legge e dai tariffari professionali.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità ed imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.

ART. 10

SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Le parti possono richiedere ad Equa Libra, con istanza motivata, la sostituzione del Mediatore.

Il Responsabile di Equa Libra, in caso di accoglimento, nominerà altro Mediatore provvedendo, per tramite del proprio Ufficio di Segreteria, a comunicarlo al precedente.

Il Responsabile di Equa Libra provvederà altresì alla nomina di altro Mediatore qualora questi rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e motivata, che deve essere accettata dall'organismo.

Qualora l'incarico sia stato assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'organismo e/o rivestano ruoli direttivi e di rappresentanza dell'organismo stesso, e si debba provvedere alla sostituzione di questi, la Segreteria provvederà ai compiti suddetti.

ART. 11

INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il Responsabile di Equa Libra, o altro soggetto delegato con apposito provvedimento, provvede a fissare la data del primo incontro tra le parti ed il Mediatore entro 15 giorni dal deposito della domanda, dandone immediatamente comunicazione alle parti con ogni mezzo idoneo.

Il Mediatore analizza la controversia nel primo incontro al quale possono seguire, secondo i casi, incontri successivi stabiliti di volta in volta o secondo una calendarizzazione concordata.

La Mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell'ordinamento e dei principi del Regolamento.

Le parti devono partecipare agli incontri personalmente o per il tramite di un procuratore informato sui fatti, preferibilmente un professionista.

Durante gli incontri le parti possono altresì farsi assistere da avvocati e/o tecnici di fiducia.

Il Mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e potrà altresì convocarle personalmente.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010, qualora le parti non raggiungano un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore deve formulare una proposta di conciliazione.

Quest'ultimo, prima di formulare la proposta, deve informare le parti che, qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della sua proposta, il Giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente ed al versamento del contributo unificato versato, oltre a quanto già corrisposto quale indennità di mediazione.

Il Mediatore deve altresì informare le parti che, laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrebbe, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Qualora la formulazione della proposta avvenga al di fuori degli incontri di mediazione, la Segreteria comunica alle parti per iscritto, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto e con le stesse modalità di invio suindicate, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine prescritto equivale a rifiuto della proposta medesima.

Il Responsabile di Equa Libra, altresì, su richiesta del Giudice che provvede ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 28/2010 comunica la proposta formulata dal mediatore.

Il Mediatore non può formulare proposta di conciliazione, salvo che non venga allo stesso richiesto da tutte le parti che partecipano al procedimento di mediazione.

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 28/2010, il Mediatore nella formulazione della sua proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e notizie a tutte le parti del procedimento.

Nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del D.lgs 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. In tale caso la segreteria rilascerà attestato di conclusione della procedura solo all'esito del verbale di mancata conciliazione per assenza di tutte le parti chiamate in mediazione.

ART. 12

ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 il procedimento si considera concluso quando:

- a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
- b) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal Mediatore;
- c) le parti non raggiungono un accordo.

Il Mediatore redige apposito verbale sia in caso di esito positivo che negativo della procedura di conciliazione.

Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere l'accordo o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione delle parti o di una di esse.

Nell'ipotesi sub a) il Mediatore redige il verbale di avvenuta conciliazione in cui vengono indicati i termini e le modalità di esecuzione dell'accordo e l'impegno delle parti a darvi esecuzione, provvede a consegnarlo alla segreteria dell'Organismo la quale lo rilascia alla parte che ne faccia richiesta, previo adempimento delle formalità contabili.

Nel caso in cui le parti non aderiscano alla proposta formulata dal Mediatore, quest'ultimo indicherà nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo, provvederà a consegnare il verbale alla segreteria dell'Organismo la quale lo rilascerà alla parte che ne faccia richiesta previo adempimento delle formalità contabili.

Nell'ipotesi sub c) il Mediatore indica nel verbale che il procedimento si è concluso con esito negativo per il mancato raggiungimento dell'accordo e provvede a consegnarlo alla segreteria dell'Organismo la quale provvederà a rilasciarlo alla parte che ne faccia richiesta previo adempimento delle formalità contabili.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché una delle parti ha espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascia, su istanza della parte diligente, un verbale di conclusione negativa del procedimento per mancata adesione dell'altra parte.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 28/2010, il verbale di una conciliazione deve essere depositato nella segreteria dell'organismo.

Il Responsabile del procedimento è tenuto a rilasciarne copia alle parti che ne facciano richiesta anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale.

Tale verbale di conciliazione, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale, viene omologato con decreto del presidente del Tribunale del Circondario in cui ha sede l'Equa Libra e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 28/2010.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Una copia del verbale viene rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l'originale viene conservato presso l'Organismo.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo eventualmente raggiunto sono assolti solidalmente dalle parti.

ART. 12 BIS

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO DALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Al termine della procedura Equa Libra consegnerà alle parti idonea scheda per la valutazione del servizio prestato che, compilata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa, per via telematica con modalità che assicuri la certezza dell'avvenuto ricevimento, al Responsabile del Ministero.

ART. 13

MEDIAZIONE DI CLASSE

Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'art. 140 bis del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

ART. 14

DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi, il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa.

ART. 15

DOVERE DI RISERVATEZZA E CONSENSO INFORMATO

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.

Tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione, comprese le parti ed il Mediatore, non possono divulgare fatti e informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

Per tale motivo, tutti i soggetti presenti all'incontro di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale si impegnano all'osservanza di uno stretto obbligo di riservatezza.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengono, il Mediatore, il personale di Segreteria e più in generale tutti coloro che vi hanno preso parte, sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, nonché qualsiasi altro documento depositato nel fascicolo di conciliazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale e di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti dell'organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento di mediazione.

Le parti sono altresì tenute alla sottoscrizione del consenso informato che costituisce elemento essenziale ed insostituibile del procedimento.

ART. 16

INDENNITA'

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Per le spese di mediazione è dovuta da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella sottostante.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:

- a) Può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) Deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) Deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. lgs 28/2010;
- d) Nelle materie di cui all'art. 5 del D.lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) Deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento;

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile di Equa Libra decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti.

Se all'esito del procedimento di mediazione il valore della controversia risulta diverso rispetto a quello indicato dalle parti o deciso dal Responsabile dell'Organismo, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento determinato avuto riguardo al valore dell'esito della procedura.

Le spese di mediazione sono corrisposte, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e comunque per intero prima del rilascio del verbale di chiusura della procedura di mediazione.

Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero nel caso di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. lgs 28/2010.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano un'unica parte.

Le spese vive, ove documentate dall'Organismo, costituiscono una voce di spesa distinta.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella sottostante, in base al valore della controversia oltre a IVA.

<u>VALORE DELLA LITE</u>	<u>SPESE DI MEDIAZIONE</u>	<u>SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE EX ART 5 D.LGS 28/2010</u>	<u>SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI ASSENZA DI TUTTE LE PARTI CHIAMATE</u>	<u>SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA</u>
Fino a € 1.000,00	€ 65,00	€ 43,00	€ 40,00	€ 40,00
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 130,00	€ 86,00	€ 50,00	€ 40,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 240,00	€ 159,00	€ 50,00	€ 40,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 360,00	€ 239,00	€ 50,00	€ 40,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 600,00	€ 399,00	€ 50,00	€ 40,00
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 1.000,00	€ 666,00	€ 50,00	€ 40,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 50,00	€ 40,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00	€ 1.900,00	€ 50,00	€ 40,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 2.600,00	€ 50,00	€ 40,00
Oltre € 5.000.000,01	€ 9.200,00	€ 4.600,00	€ 50,00	€ 40,00

ART. 17

INDENNITA' PER NON ABBIENTI

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante ad Equa Libra.

A tal fine, la parte è tenuta a depositare presso la Segreteria apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il Mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.

Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Mediatore riceve una indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al gratuito patrocinio.

ART. 18

REGISTRO AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

Equa Libra tiene un Registro, anche solo su supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio.

Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

Art.19

OBBLIGO DI PRESTARE IL SERVIZIO

Né Equa Libra né il mediatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.

ART.20

PROCEDURE TELEMATICHE

Ove Equa Libra si avvalga di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 28/2010, verrà assicurato il rispetto delle garanzie di sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza del loro contenuto, così come disciplinato dalle normative comunitarie e nazionali vigenti; il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.

ART. 21

RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

Equa Libra non può essere ritenuta responsabile di eventuali prescrizioni o decadenze, sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e del primo comma dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza e di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2010, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

IL RESPONSABILE DI EQUA LIBRA

AVV. STEFANO PATTI